

ALLEGATO I:

CONDIZIONI GENERALI PER GLI APPALTI DI SERVIZI PER AZIONI ESTERNE FINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA O DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| DISPOSIZIONI PRELIMINARI | 3 |
| ARTICOLO 1. DEFINIZIONI..... | 3 |
| ARTICOLO 2. NOTIFICHE E COMUNICAZIONI SCRITTE | 3 |
| ARTICOLO 3. CESSIONE | 3 |
| ARTICOLO 4. SUBAPPALTO | 3 |
| OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE | 4 |
| ARTICOLO 5. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI..... | 4 |
| ARTICOLO 6. ASSISTENZA IN MATERIA DI NORME LOCALI | 4 |
| OBBLIGHI DEL CONSULENTE | 5 |
| ARTICOLO 7. OBBLIGHI GENERALI | 5 |
| ARTICOLO 8. CODICE DI COMPORTAMENTO | 6 |
| ARTICOLO 9. CONFLITTO D'INTERESSI | 7 |
| ARTICOLO 10. SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE | 7 |
| ARTICOLO 11. SPECIFICHE E PROGETTI | 8 |
| ARTICOLO 12. INDENNIZZI..... | 8 |
| ARTICOLO 13. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA MEDICA ASSICURAZIONI | 9 |
| E SICUREZZA..... | 9 |
| ARTICOLO 14. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE..... | 10 |
| NATURA DEI SERVIZI | 10 |
| ARTICOLO 15. PORTATA DEI SERVIZI..... | 10 |
| ARTICOLO 16. PERSONALE E ATTREZZATURE | 10 |
| ARTICOLO 17. SOSTITUZIONE DI PERSONALE | 11 |
| ARTICOLO 18. TIROCINANTI | 12 |
| ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 12 |
| ARTICOLO 19. RITARDI NELL'ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI | 12 |
| ARTICOLO 20. MODIFICA DEL CONTRATTO | 12 |
| ARTICOLO 21. ORARIO DI LAVORO | 14 |
| ARTICOLO 22. DIRITTO ALLE FERIE | 14 |
| ARTICOLO 23. INFORMAZIONI | 14 |
| ARTICOLO 24. REGISTRAZIONI | 14 |
| ARTICOLO 25. VERIFICHE DEGLI ORGANISMI DELL'UE | 15 |
| ARTICOLO 26. RELAZIONI INTERMEDIE E FINALI | 15 |
| ARTICOLO 27. APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI E DEI DOCUMENTI | 16 |
| PAGAMENTI E RECUPERO CREDITI..... | 16 |
| ARTICOLO 28. VERIFICA DELLE SPESE..... | 16 |
| ARTICOLO 29. PAGAMENTO E INTERESSI SUL RITARDATO PAGAMENTO | 17 |
| ARTICOLO 30. GARANZIA FINANZIARIA..... | 19 |
| ARTICOLO 31. RECUPERO DEI CREDITI DAL CONSULENTE..... | 20 |
| ARTICOLO 32. REVISIONE DEI PREZZI..... | 20 |

| | |
|---|-----------|
| ARTICOLO 33. PAGAMENTO A FAVORE DI TERZI | 20 |
| VIOLAZIONE, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 21 |
| ARTICOLO 34. VIOLAZIONE DEL CONTRATTO..... | 21 |
| ARTICOLO 35. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO..... | 21 |
| ARTICOLO 36. RISOLUZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE | 21 |
| ARTICOLO 37. RISOLUZIONE DA PARTE DEL CONSULENTE..... | 23 |
| ARTICOLO 38. FORZA MAGGIORE..... | 23 |
| ARTICOLO 39. DECESSO..... | 24 |
| COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 25 |
| ARTICOLO 40. COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 25 |

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1. DEFINIZIONI

- 1.1. Le rubriche e i titoli delle presenti Condizioni generali non devono essere considerati parte delle stesse o essere presi in considerazione nell'interpretazione del contratto di appalto.
- 1.2. Se il contesto lo consente, le parole al singolare valgono anche per il plurale e viceversa, e le parole al maschile valgono anche per il femminile e viceversa.
- 1.3. Il termine "Stato" è inteso comprendere i termini Stato o Territorio.
- 1.4. Le parole che indicano persone o parti includono imprese e società e qualsiasi ente dotato di capacità giuridica.
- 1.5. I termini impiegati nelle presenti Condizioni generali sono definiti nel "Glossario dei termini", di cui all'allegato A1 della Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE, che forma parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2. NOTIFICHE E COMUNICAZIONI SCRITTE

- 2.1. Ogniquale volta sia stato fissato un termine per il recapito di una comunicazione scritta, il mittente deve richiedere la conferma dell'avvenuto ricevimento. In ogni caso il mittente prende tutte le misure necessarie per assicurare il puntuale recapito della comunicazione.
- 2.2. Qualunque notifica, consenso, approvazione, certificato o decisione di qualsiasi persona richiesto ai sensi del contratto deve essere in forma scritta, salvo diversamente specificato, e non deve essere rifiutato o ritardato senza motivo.
- 2.3. Qualunque istruzione o ordine verbale deve essere confermato per iscritto.

ARTICOLO 3. CESSIONE

- 3.1. La cessione è una convenzione mediante cui il consulente trasferisce a terzi il proprio appalto o parte di esso.
- 3.2. Il consulente non può, senza il previo consenso scritto dell'amministrazione aggiudicatrice, cedere l'appalto o parte di esso, o i profitti o gli interessi da esso risultanti.
- 3.3. L'approvazione di una cessione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice non dispensa il consulente dai suoi obblighi per quanto riguarda la parte dell'appalto già attuata o quella non ceduta.
- 3.4. I cessionari devono soddisfare i criteri di ammissibilità applicabili per l'aggiudicazione dell'appalto e non possono trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di cui al punto 2.3.3 della Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE.

ARTICOLO 4. SUBAPPALTO

- 4.1. Qualunque accordo mediante il quale il consulente affida a terzi l'esecuzione di parte dei servizi è un contratto di subappalto. Al riguardo, i singoli esperti ingaggiati per il progetto in qualità di esperti principali o non principali non sono considerati subappaltatori. Le condizioni di subappalto sono riportate nelle Condizioni particolari.

- 4.2. Il consulente deve ottenere l'autorizzazione preliminare scritta dell'amministrazione aggiudicatrice prima di stipulare un subappalto. Tale autorizzazione si baserà sui servizi da subappaltare e sull'identità del potenziale subappaltatore. Tenendo debitamente conto delle disposizioni di cui all'articolo 2.2, l'amministrazione aggiudicatrice comunica al consulente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria decisione, motivandola in caso di rifiuto dell'autorizzazione.
- 4.3. Nessun subappalto può creare rapporti contrattuali tra un subappaltatore e l'amministrazione aggiudicatrice.
- 4.4. il consulente è responsabile degli atti, delle inadempienze e delle negligenze dei propri subappaltatori e dei loro esperti, agenti o dipendenti come se fossero atti, inadempienze o negligenze del consulente stesso, dei suoi esperti, agenti o dipendenti. il fatto che l'amministrazione aggiudicatrice approvi il subappalto di una parte del contratto o il ricorso da parte del consulente a subappaltatori per l'attuazione di qualsiasi parte dei servizi non dispensa il consulente da alcuno dei suoi obblighi contrattuali.
- 4.5. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto accertino l'incompetenza del subappaltatore ad assolvere i compiti ad esso assegnati, essi possono immediatamente chiedere al consulente di sostituirlo con un subappaltatore qualificato ed esperto accettabile per l'amministrazione aggiudicatrice o di riprendere l'attuazione dei servizi esso stesso.
- 4.6. I subappaltatori devono soddisfare i criteri di ammissibilità applicabili per l'aggiudicazione del contratto di appalto e non possono trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di cui al punto 2.3.3 della Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'uE.
- 4.7. I servizi che un consulente affida a un subappaltatore non possono essere affidati dal subappaltatore a terzi, salvo diversamente concordato con l'amministrazione aggiudicatrice.
- 4.8. La sostituzione di un subappaltatore senza il previo consenso scritto dell'amministrazione aggiudicatrice è ritenuta un inadempimento del contratto ai sensi degli articoli 34 e 36.

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

ARTICOLO 5. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- 5.1. L'amministrazione aggiudicatrice fornisce al più presto al consulente tutte le informazioni e/o tutti i documenti di cui dispone che possano essere utili ai fini dell'esecuzione del contratto di appalto. Tali documenti sono restituiti all'amministrazione aggiudicatrice al termine del periodo di attuazione delle prestazioni.
- 5.2. L'amministrazione aggiudicatrice fornisce per quanto possibile al consulente tutta l'assistenza per ottenere informazioni che quest'ultimo potrebbe ragionevolmente richiedere per l'esecuzione dell'appalto.
- 5.3. L'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto al consulente il nome e il recapito del responsabile del progetto.

ARTICOLO 6. ASSISTENZA IN MATERIA DI NORME LOCALI

- 6.1. Il consulente può richiedere l'assistenza dell'amministrazione aggiudicatrice dello Stato beneficiario per ottenere copie di leggi e regolamenti, nonché informazioni sulle consuetudini, disposizioni o norme locali dello Stato in cui devono essere forniti i servizi, le quali possano avere ripercussioni sull'attuazione degli obblighi cui il contraente è tenuto ai sensi del contratto di

appalto. L'amministrazione aggiudicatrice può fornire l'assistenza richiesta al contraente a spese di quest'ultimo.

- 6.2. Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia di manodopera straniera vigenti nello Stato in cui devono essere forniti i servizi, l'amministrazione aggiudicatrice compie ogni sforzo per agevolare l'ottenimento, da parte del contraente, di tutti i necessari visti e i permessi, inclusi permessi di lavoro o di soggiorno, per il personale i cui servizi sono considerati necessari dal consulente e dall'amministrazione aggiudicatrice, nonché dei permessi di soggiorno per i loro familiari.
- 6.3. L'amministrazione aggiudicatrice dà ai propri funzionari, agenti e rappresentanti tutte le istruzioni necessarie o appropriate per facilitare l'attuazione tempestiva ed efficace dei servizi.

OBBLIGHI DEL CONSULENTE

ARTICOLO 7. OBBLIGHI GENERALI

- 7.1. Riguardo alle questioni non disciplinate dal contratto, il consulente rispetta e applica tutte le leggi e i regolamenti vigenti nello Stato beneficiario e assicura il rispetto e l'applicazione di tali leggi e regolamenti anche da parte del proprio personale, delle persone a loro carico nonché dei propri dipendenti locali. Il consulente garantisce l'amministrazione aggiudicatrice contro ricorsi e azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e regolamenti da parte del consulente stesso, dei suoi dipendenti e delle persone a loro carico.
- 7.2. Il consulente esegue i servizi previsti dal contratto di appalto con la debita cura, efficienza e diligenza, secondo le migliori prassi professionali.
- 7.3. Il consulente si attiene agli ordini amministrativi impartiti dal responsabile del progetto. Quando, a parere del consulente, le condizioni contenute in un ordine amministrativo trascendono l'autorità del responsabile del progetto o l'ambito del contratto, il consulente deve, a pena di decadenza, darne comunicazione motivata al responsabile del progetto entro 30 giorni dal ricevimento. La notifica non sospende l'esecuzione dell'ordine amministrativo.
- 7.4. Il consulente tratta tutti i documenti e le informazioni ricevuti in relazione al contratto d'appalto come privati e riservati e, salvo se necessario ai fini dell'attuazione del contratto, non divulga né rivela alcun particolare del contratto senza l'autorizzazione preliminare scritta dell'amministrazione aggiudicatrice o del responsabile del progetto previa consultazione con l'amministrazione aggiudicatrice. In caso di disaccordo in merito alla necessità di pubblicazione o divulgazione ai fini del contratto, la decisione definitiva spetta all'amministrazione aggiudicatrice.
- 7.5. Qualora il consulente sia un consorzio formato da due o più persone, tutte sono responsabili congiuntamente e solidalmente dell'attuazione del contratto. La persona designata dal consorzio perché agisca per suo conto ai fini del presente contratto è autorizzata a vincolare il consorzio.
- 7.6. Qualunque modifica della composizione del consorzio è considerata violazione del contratto in assenza della previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 7.7. Salvo diversamente richiesto o accettato dalla Commissione europea, il consulente adotta tutte le misure necessarie ad assicurare che il contributo finanziario dell'UE benefici di una pubblicità adeguata. Tali misure devono essere conformi alle norme del Manuale sulla comunicazione e la visibilità per le azioni esterne dell'UE elaborato e pubblicato dalla Commissione europea.
- 7.8. Il consulente comunica per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice il nome e il recapito del proprio referente, le coordinate bancarie e l'identità del revisore o dei revisori contabili del contratto. Per comunicare le proprie coordinate bancarie, il consulente è tenuto a servirsi del

modulo contenuto nell'allegato VI. L'amministrazione aggiudicatrice può opporsi alla scelta del consulente per quanto riguarda la banca o il revisore contabile.

ARTICOLO 8. CODICE DI COMPORTAMENTO

- 8.1. Il consulente agisce in ogni occasione secondo criteri di lealtà e imparzialità, quale consigliere fidato dell'amministrazione aggiudicatrice, conformemente alle norme e/o al codice di comportamento della sua professione e con l'opportuna discrezione. In particolare, si astiene dal rendere dichiarazioni pubbliche in merito al progetto o ai servizi senza la previa approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice e dall'impegnarsi in qualsiasi attività che sia in conflitto con i propri obblighi nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice secondo il contratto. Il consulente non può in alcun modo assumere impegni per l'amministrazione aggiudicatrice senza il suo previo consenso scritto e, se del caso, indica chiaramente ai terzi l'esistenza di tale obbligo.
- 8.2. Per tutta la durata del contratto, il consulente e il personale di quest'ultimo rispettano i diritti umani e si impegnano a non portare offesa alle usanze politiche, culturali e religiose diffuse nello Stato beneficiario. Il consulente rispetta le norme essenziali di diritto del lavoro convenute a livello internazionale, quali le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le convenzioni sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, nonché le norme sull'abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, delle discriminazioni relative all'impiego e all'occupazione e del lavoro minorile.
- 8.3. Qualora il consulente o uno dei suoi subappaltatori, agenti o dipendenti offra o accetti di offrire o di dare ovvero dia a chiunque pagamenti illeciti, doni, regalie o provvigioni come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al contratto in oggetto o a qualsiasi altro contratto con l'amministrazione aggiudicatrice, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di una persona in relazione al contratto in oggetto o a qualsiasi altro contratto con l'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima, fatti salvi i diritti del consulente ai sensi del contratto, può risolvere il contratto.
- 8.4. I pagamenti che il consulente percepisce nel quadro del contratto costituiscono la sua unica retribuzione in relazione al medesimo; né il consulente né il personale alle sue dipendenze accetta provvigioni, sconti, gratifiche, pagamenti indiretti o altre remunerazioni in relazione al contratto o in adempimento dei suoi obblighi a titolo del contratto stesso.
- 8.5. Il consulente non beneficia, né direttamente, né indirettamente, di royalty, regalie o provvigioni per articoli o procedimenti utilizzati ai fini dell'esecuzione del contratto o del progetto e coperti da brevetto o da altra tutela, salvo qualora ne sia autorizzato per iscritto dall'amministrazione aggiudicatrice.
- 8.6. Il consulente e i suoi collaboratori sono tenuti al segreto professionale per l'intera durata del contratto e dopo il completamento dello stesso. A questo riguardo, né il consulente né il suo personale possono in qualsiasi momento comunicare a persone o a enti informazioni riservate ad essi comunicate o di cui sono venuti a conoscenza o rendere pubbliche informazioni in merito alle raccomandazioni formulate durante la prestazione dei servizi o in seguito ad essi, se non muniti della previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Essi, inoltre, non usufruiscono in maniera pregiudizievole per l'amministrazione aggiudicatrice delle informazioni loro fornite o del risultato di studi, prove o ricerche effettuati durante e ai fini dell'attuazione del contratto.
- 8.7. L'esecuzione del contratto non comporta il versamento di spese commerciali straordinarie. In caso di insorgenza di tali spese, il contratto viene risolto. Le spese commerciali straordinarie riguardano le commissioni non citate nel contratto o non risultanti da un contratto che, in buona e debita forma, faccia riferimento a tale contratto, le commissioni non versate a fronte di un servizio legittimo ed effettivo, le commissioni versate in un paradiso fiscale, nonché le

commissioni versate a un beneficiario non chiaramente identificato o a una società con tutte le apparenze di una società di copertura.

- 8.8. Il consulente si impegna a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, su richiesta, ogni documento giustificativo relativo alle condizioni di esecuzione del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice potrà procedere a qualsiasi controllo, documentale o in loco, che ritenga necessario per raccogliere elementi di prova circa presunte spese commerciali straordinarie.

ARTICOLO 9. CONFLITTO D'INTERESSI

- 9.1. Il consulente adotta tutte le misure necessarie per prevenire o far cessare qualsiasi situazione che possa compromettere l'attuazione oggettiva e imparziale del contratto. Tale conflitto d'interessi potrebbe presentarsi, segnatamente, a causa di interessi economici, di affinità a livello politico o nazionale, di legami familiari o affettivi o in presenza di qualsiasi altro legame rilevante o di interessi condivisi. L'amministrazione aggiudicatrice deve essere informata senza indugio di qualsiasi potenziale conflitto d'interessi che potrebbe insorgere durante l'attuazione del contratto.
- 9.2. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di verificare l'adeguatezza di siffatte misure e, se necessario, di richiederne altre. Il consulente garantisce che il proprio personale, compresa la direzione, non si trova in una situazione che potrebbe creare un conflitto d'interessi. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 7, il consulente è tenuto a sostituire immediatamente e senza alcun indennizzo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice qualunque membro del suo personale esposto a tale rischio.
- 9.3. Il consulente si astiene dall'intrattenere relazioni tali da compromettere la propria indipendenza o quella dei propri collaboratori. Qualora il consulente non mantenga la propria indipendenza, l'amministrazione aggiudicatrice, salvo indennizzo per eventuali danni subiti a causa di tale circostanza, può risolvere il contratto immediatamente.
- 9.4. Dopo la conclusione o la risoluzione del contratto, il consulente limita il proprio ruolo nel quadro del progetto alla prestazione dei servizi. Salvo autorizzazione scritta da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, non è concesso al consulente, né a qualsiasi altro consulente, contraente o fornitore a cui egli sia associato o collegato, eseguire lavori, fornire o altri servizi per il progetto a qualsiasi titolo, ivi comprese offerte per una qualsiasi parte del progetto.
- 9.5. I dipendenti pubblici e gli altri agenti della pubblica amministrazione dello Stato beneficiario, indipendentemente dalla loro situazione amministrativa, non possono essere assunti quali esperti in contratti finanziati dall'UE nello Stato beneficiario senza la previa approvazione scritta della Commissione europea.
- 9.6. Il consulente, e chiunque lavori alle sue dipendenze o ne sia controllato nell'attuazione dell'appalto o di qualsiasi altra attività, è escluso dai finanziamenti dell'UE/del FES disponibili nell'ambito dello stesso progetto, salvo riuscire a dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice che il coinvolgimento in fasi precedenti dello stesso progetto non costituisce concorrenza sleale.

ARTICOLO 10. SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

- 10.1. Fatta salva l'applicazione delle penali previste nel contratto d'appalto, il consulente che si sia reso colpevole di false dichiarazioni, sia incorso in gravi errori o abbia commesso irregolarità e frodi oppure un grave inadempimento degli obblighi contrattuali può essere escluso da tutti gli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio dell'UE/dal FES per un massimo di cinque anni dalla data in cui viene accertato l'illecito, confermato dopo un procedimento giudiziario effettuato in contraddittorio con il consulente. Il consulente può esporre le proprie argomentazioni contro questa sanzione entro 30 giorni dalla relativa comunicazione mediante lettera raccomandata ovvero con altro mezzo equivalente. La decisione diviene esecutiva in difetto di qualsiasi reazione da parte del consulente ovvero del ritiro in forma scritta della sanzione da parte della

Commissione entro 30 giorni dal ricevimento delle argomentazioni del consulente al riguardo. Il periodo di esclusione può essere aumentato fino a dieci anni in caso di recidiva entro cinque anni dalla prima violazione.

- 10.2. Ai consulenti che sono stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione dei loro obblighi contrattuali, fatte salve le inadempienze previste all'articolo 19, possono essere inflitte sanzioni pecuniarie d'importo variante dal 2 al 10% del valore totale dell'appalto in questione. Tale percentuale può essere incrementata fino al 4-20% in caso di recidiva entro cinque anni dalla prima violazione.
- 10.3. Qualora, dopo l'aggiudicazione del contratto, emerga che la procedura di aggiudicazione o l'esecuzione del contratto siano state oggetto di errori gravi, di irregolarità o di frode e ciò sia ascrivibile al consulente, l'amministrazione aggiudicatrice potrà rifiutare i pagamenti, recuperare gli importi già pagati o risolvere tutti i contratti conclusi con tale consulente, in proporzione alla gravità degli errori, delle irregolarità o della frode.

ARTICOLO 11. SPECIFICHE E PROGETTI

- 11.1. Il consulente prepara tutte le specifiche e i progetti in base a sistemi ammessi e generalmente riconosciuti, che siano accettati dall'amministrazione aggiudicatrice e che tengano conto dei più recenti criteri di progettazione.
- 11.2. Il consulente garantisce che le specifiche e i progetti, nonché tutta la documentazione relativa alla fornitura di beni e servizi per il progetto, siano preparati con imparzialità in modo da garantire la concorrenza nelle offerte.

ARTICOLO 12. INDENNIZZI

- 12.1. Il consulente indennizza, tutela e difende, a proprie spese, l'amministrazione aggiudicatrice e i suoi agenti e dipendenti da tutte le azioni, i ricorsi, le perdite o i danni derivanti da atti o omissioni commessi dal consulente nell'ambito dell'attuazione dei servizi, ivi comprese violazioni di norme giuridiche o di diritti di terzi in materia di brevetti, marchi e altre forme di proprietà intellettuale, quali i diritti d'autore.
- 12.2. Il consulente indennizza, tutela e difende a proprie spese l'amministrazione aggiudicatrice e i suoi agenti e dipendenti da tutte le azioni, i ricorsi, le perdite o i danni connessi all'attuazione del contratto da parte del consulente stesso, purché:
- (a) tali azioni, richieste, perdite o danni siano notificati al consulente entro 30 giorni dalla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice ne è venuta a conoscenza;
 - (b) la responsabilità del consulente verso l'amministrazione aggiudicatrice sia limitata a un importo pari a quello del valore dell'appalto e tale limite non si applichi a perdite o a danni cagionati a terzi dal consulente ovvero dal comportamento doloso del consulente;
 - (c) la responsabilità del consulente sia limitata ad azioni, ricorsi, perdite o danni direttamente causati dall'inottemperanza degli obblighi contrattuali da parte del consulente stesso e non comprenda la responsabilità per eventi imprevedibili, direttamente o indirettamente derivanti da detta inottemperanza.
- 12.3. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il consulente pone rimedio, a proprie spese, a eventuali difetti nell'attuazione dei servizi, qualora egli non abbia ottemperato ai propri obblighi contrattuali.
- 12.4. Il consulente non ha alcuna responsabilità per azioni, richieste, perdite o danni causati:

- (a) dal fatto che l'amministrazione aggiudicatrice abbia omissso di dar seguito a una raccomandazione o abbia ignorato atti, decisioni o raccomandazioni del consulente oppure abbia chiesto al consulente di attuare una decisione o una raccomandazione su cui quest'ultimo non sia d'accordo o sulla quale esprima serie riserve, oppure
- (b) da un'esecuzione inesatta delle istruzioni del consulente da parte di agenti, dipendenti o consulenti esterni dell'amministrazione aggiudicatrice.

12.5. Dopo aver ultimato l'attuazione dei servizi, il consulente rimane responsabile di eventuali violazioni dei propri obblighi contrattuali per il periodo stabilito dalla normativa che disciplina il contratto.

ARTICOLO 13. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA MEDICA ASSICURAZIONI E SICUREZZA

- 13.1. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere al consulente e/o al personale di quest'ultimo addetto all'esecuzione dei servizi di sottoporsi a visita medica presso un medico qualificato prima di lasciare la propria sede di residenza abituale e il consulente trasmette al più presto all'amministrazione aggiudicatrice un certificato medico che indichi se gli esperti sono idonei ad attuare i servizi richiesti o meno.
- 13.2. Il consulente, per il periodo di attuazione delle prestazioni, provvede a contrarre un'assicurazione malattia per se stesso e per le altre persone da lui assunte o ingaggiate nel quadro dell'appalto. L'amministrazione aggiudicatrice non risponde in alcun modo delle spese mediche del consulente.
- 13.3. Entro i 20 giorni successivi alla firma del contratto, il consulente stipula e mantiene in vigore una polizza di assicurazione globale per un importo pari alla somma più elevata tra il massimale previsto dalla legge dello Stato beneficiario e l'importo previsto dalla legge dello Stato in cui si trova la sede del consulente, che, per tutto il periodo di attuazione delle prestazioni, copra i seguenti aspetti:
- (a) responsabilità del consulente in caso di malattia o infortunio sul lavoro dei suoi dipendenti, compreso il costo del rimpatrio per motivi di salute;
 - (b) perdita o danno delle attrezzature dell'amministrazione aggiudicatrice impiegate per l'attuazione del contratto;
 - (c) responsabilità civile in caso di sinistri causati a terzi o all'amministrazione aggiudicatrice e a qualsiasi dipendente di quest'ultima nell'ambito dell'attuazione del contratto;
 - (d) decesso per infortunio o invalidità permanente a seguito di lesioni subite in relazione all'esecuzione del contratto.
- 13.4. Il consulente deve altresì stipulare una polizza assicurativa che copra la perdita o il danneggiamento dei beni personali dei propri dipendenti, degli esperti e dei loro familiari situati nello Stato beneficiario.
- 13.5. Il consulente è tenuto a fornire la prova dell'avvenuta sottoscrizione della polizza assicurativa e del regolare versamento dei premi senza indugio quando richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice o dal responsabile del progetto.
- 13.6. Il consulente è tenuto ad adottare misure di sicurezza per i propri dipendenti, gli esperti e i loro familiari situati nello Stato beneficiario proporzionate al pericolo fisico che essi corrono.
- 13.7. Il consulente è altresì tenuto a controllare il livello di rischio fisico a cui sono esposti i propri dipendenti, gli esperti e i loro familiari situati nello Stato beneficiario e a informare

l'amministrazione aggiudicatrice della situazione. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice o il consulente vengano a conoscenza di un'imminente minaccia o di un pericolo per la vita o per l'incolumità di un dipendente, di un esperto o di un loro familiare, il consulente può agire immediatamente per mettere in sicurezza i soggetti coinvolti. Qualora il consulente agisca in tal senso, ciò deve essere comunicato immediatamente al responsabile del progetto e può comportare la sospensione del contratto ai sensi dell'articolo 35.

ARTICOLO 14. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

- 14.1. Tutte le relazioni e i dati quali mappe, grafici, disegni, specifiche, progetti, statistiche, computi, banche dati, software e documenti giustificativi o materiali acquisiti, compilati o elaborati dal consulente nell'ambito dell'attuazione del contratto sono di proprietà esclusiva dell'amministrazione aggiudicatrice salvo diversamente indicato. Una volta completato il contratto, il consulente consegna all'amministrazione aggiudicatrice tutti i suddetti dati e documenti. il consulente non può conservare copie di tali documenti e dati, né può utilizzarli per fini estranei al contratto senza la previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 14.2. il consulente non pubblica articoli relativi ai servizi, né vi fa riferimento nell'esecuzione di servizi per altri committenti, né, ancora, divulga informazioni ottenute dall'amministrazione aggiudicatrice senza il previo consenso scritto di quest'ultima ai sensi dell'articolo 7.4.
- 14.3. Qualsiasi risultato o diritto, tra cui il diritto d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, ottenuti nell'esecuzione del contratto sono di proprietà esclusiva dell'amministrazione aggiudicatrice, che li può impiegare, pubblicare, cedere o trasferire come ritiene opportuno, senza alcun limite geografico o di altra natura, salvo nei casi in cui già esistano diritti di proprietà intellettuale o industriale.

NATURA DEI SERVIZI

ARTICOLO 15. PORTATA DEI SERVIZI

- 15.1. La portata dei servizi è specificata nell'allegato II e nell'allegato III.
- 15.2. Qualora l'oggetto dell'appalto sia la prestazione di consulenza all'amministrazione aggiudicatrice e/o al responsabile del progetto relativamente a tutti gli aspetti tecnici del progetto che possono sorgere dalla sua attuazione, il consulente non ha responsabilità decisionale.
- 15.3. Qualora si tratti di un contratto di gestione dell'attuazione del progetto, il consulente assume tutte le mansioni di gestione inerenti al controllo dell'attuazione del progetto, sotto l'autorità del responsabile del progetto.
- 15.4. Qualora il consulente debba preparare la documentazione di gara, deve includervi tutti i documenti necessari per consultare consulenti, produttori e fornitori qualificati e per preparare procedure d'appalto in vista dell'esecuzione dei lavori o delle forniture oppure dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'invito a presentare offerte. L'amministrazione aggiudicatrice fornisce al consulente le informazioni necessarie per redigere la parte amministrativa della documentazione di gara.

ARTICOLO 16. PERSONALE E ATTREZZATURE

- 16.1. Il consulente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i nomi del personale che intende impiegare per l'attuazione delle prestazioni, ad eccezione degli esperti principali, i cui curriculum vitae sono compresi nell'allegato IV. L'allegato II e/o l'allegato III indicano il livello minimo in

termini di formazione, qualifiche ed esperienza del personale e, se del caso, la specializzazione richiesta. L'amministrazione aggiudicatrice può opporsi alla scelta operata dal consulente riguardo al personale.

- 16.2. Il personale addetto al progetto e approvato dall'amministrazione aggiudicatrice prende servizio alla data o entro il periodo fissato nell'allegato II e/o nell'allegato III o, altrimenti, alla data o entro i termini notificati al consulente dall'amministrazione aggiudicatrice o dal responsabile del progetto.
- 16.3. Salvo diversamente previsto nelle Condizioni particolari, il personale che si occupa del contratto risiede in prossimità del posto di lavoro. Qualora parte dei servizi debba essere eseguita fuori dallo Stato beneficiario, il consulente comunica al responsabile del progetto i nomi e le qualifiche dei membri del personale assegnati a questa parte dei servizi.
- 16.4. Il consulente:
- (a) trasmette al responsabile del progetto, entro 30 giorni dalla firma del contratto da parte di entrambe le parti, il calendario proposto per l'assegnazione del personale;
 - (b) comunica al responsabile del progetto la data di arrivo e di partenza di ciascun membro del personale;
 - (c) sottopone tempestivamente all'attenzione del responsabile del progetto, che deve darne approvazione scritta, eventuali richieste di nomina di esperti non principali.
- 16.5. Il consulente adotta tutte le misure necessarie per dotare e continuare a dotare il personale delle attrezzature e del sostegno utili affinché esso possa adempiere i propri obblighi specifici in maniera efficiente.

ARTICOLO 17. SOSTITUZIONE DI PERSONALE

- 17.1. Il consulente non apporta modifiche al personale autorizzato senza la previa approvazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Il consulente, di propria iniziativa, è tenuto a proporre una sostituzione nei casi seguenti:
- (a) in caso di morte, malattia o infortunio di un membro del personale;
 - (b) qualora la sostituzione di un membro del personale divenga necessaria per qualsiasi altro motivo che esuli dal controllo del consulente (per esempio, dimissioni ecc.).
- 17.2. Inoltre, durante l'esecuzione e sulla base di una richiesta scritta e motivata, riguardo alla quale il consulente fornisce le proprie osservazioni e quelle del suo personale, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere una sostituzione se ritiene che un membro del personale sia inefficiente o non esegua i propri compiti nel quadro del contratto.
- 17.3. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di un membro del personale, il sostituto deve possedere almeno le stesse qualifiche e la stessa esperienza e la sua retribuzione non può essere superiore a quella della persona sostituita. Nel caso in cui il consulente non sia in grado di fornire un sostituto con le medesime qualifiche e/o esperienza, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di risolvere il contratto se la corretta esecuzione ne risulta pregiudicata oppure, qualora essa ritenga che ciò non si verificherà, può accettare la sostituzione purché vengano nuovamente negoziati i compensi del sostituto affinché rispecchino l'appropriato livello retributivo.
- 17.4. I costi aggiuntivi sostenuti per la sostituzione del personale sono a carico del consulente. L'amministrazione aggiudicatrice non effettua alcun pagamento per il periodo di assenza dell'esperto da sostituire. La sostituzione di un esperto il cui nome compaia nell'allegato IV del

contratto deve essere proposta dal consulente entro 15 giorni di calendario dal primo giorno di assenza dell'esperto. Qualora, dopo tale periodo, il consulente non proponga un sostituto ai sensi del precedente paragrafo, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare una penale fino al 10% dei rimanenti onorari dell'esperto da sostituire.

- 17.5. Allo Stato beneficiario può essere comunicata l'identità degli esperti di cui si propone l'aggiunta o la sostituzione nel contratto, al fine di ottenerne l'approvazione. Lo Stato beneficiario può rifiutare l'approvazione soltanto in presenza di osservazioni contrarie debitamente motivate e circostanziate e presentate in forma scritta all'amministrazione aggiudicatrice entro 15 giorni dalla data di richiesta dell'approvazione.

ARTICOLO 18. TIROCINANTI

- 18.1. Il consulente, per il periodo di attuazione dei servizi e se richiesto nel capitolato d'onori, si impegna a formare i tirocinanti a lui assegnati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del contratto di appalto.
- 18.2. La formazione impartita dal consulente ai tirocinanti non conferisce loro la qualifica di suoi dipendenti. Tuttavia, essi devono agire conformemente alle istruzioni del consulente e alle disposizioni di cui all'articolo 8, come se fossero suoi dipendenti. Con richiesta scritta motivata, il consulente può ottenere la sostituzione di un tirocinante il cui lavoro o comportamento siano insoddisfacenti.
- 18.3. Salvo disposizioni contrarie del contratto, la retribuzione dei tirocinanti, le loro spese di viaggio e di soggiorno e tutte le altre spese da essi sostenute sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 18.4. Il consulente riferisce a intervalli trimestrali all'amministrazione aggiudicatrice in merito alla formazione dei tirocinanti. poco prima del termine del periodo di attuazione delle prestazioni, il consulente redige una relazione sui risultati della formazione, accompagnata da una valutazione delle qualifiche ottenute dai tirocinanti, in vista del loro impiego futuro. La forma di tali relazioni e le modalità della loro presentazione sono definite nel capitolato d'onori.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 19. RITARDI NELL'ATTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- 19.1. Qualora il consulente non esegua i servizi entro il periodo di attuazione delle prestazioni specificato nel contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, senza previa diffida e fatti salvi gli altri rimedi previsti dal contratto di appalto, ha diritto di percepire una penale per ogni giorno o parte di giorno compreso tra la scadenza del periodo di attuazione delle prestazioni indicato nel contratto e la data effettiva di conclusione del periodo di attuazione.
- 19.2. L'entità giornaliera della penale si calcola dividendo il valore dell'appalto per il numero di giorni del periodo di attuazione delle prestazioni.
- 19.3. Qualora tale penale ecceda il 15% del valore dell'appalto, previa comunicazione al consulente, l'amministrazione aggiudicatrice può:
- (a) risolvere il contratto e
 - (b) completare l'esecuzione dei servizi a spese del consulente.

ARTICOLO 20. MODIFICA DEL CONTRATTO

- 20.1. Le modifiche sostanziali al contratto, tra cui le modifiche che riguardano il valore complessivo e la sostituzione di esperti il cui curriculum vitae sia parte del contratto, sono effettuate mediante addendum. Qualora la richiesta di modifica sia effettuata dal consulente, quest'ultimo la sottopone all'amministrazione aggiudicatrice almeno 30 giorni prima della data in cui la modifica dovrebbe entrare in vigore, salvo in casi debitamente giustificati dal consulente e accettati dall'amministrazione aggiudicatrice. Entro 30 giorni, mediante comunicazione scritta al contraente, l'amministrazione aggiudicatrice concede, ove opportuno, tale modifica in prospettiva o retrospettivamente, oppure informa il contraente che la modifica non è concessa. Il consulente che effettua un'attività senza una modifica del contratto, lo fa assumendosene il rischio finanziario.
- 20.2. Tuttavia, se la modifica non riguarda l'oggetto principale dell'appalto e se, per quanto concerne i contratti basati sugli onorari, l'incidenza finanziaria è limitata a un trasferimento nell'ambito degli onorari o tra gli onorari e l'accantonamento per spese accessorie e quello per la verifica delle spese - considerando il fatto che quest'ultimo accantonamento non può essere diminuito - che comporta una variazione inferiore al 15% dell'importo originale (o dell'importo modificato da addendum) per gli onorari complessivi/il rigo dell'accantonamento da cui è stato attinto l'importo nella ripartizione finanziaria di cui all'allegato V, il responsabile del progetto può disporre qualunque variazione a qualsiasi parte dei servizi che ritenga necessaria per la corretta attuazione delle prestazioni, senza modificare l'oggetto o la portata del contratto. Dette modifiche possono riguardare aggiunte, omissioni, sostituzioni, variazioni in termini di qualità, quantità, sequenza specificata, metodo o calendario di attuazione dei servizi; al contrario, non possono riguardare la sostituzione di esperti il cui curriculum vitae sia parte del contratto.
- 20.3. Nessuna disposizione di modifica può comportare un prolungamento del periodo di attuazione delle prestazioni né, per quanto concerne i contratti basati sugli onorari, una modifica del valore complessivo del contratto.
- 20.4. Prima di emettere un ordine amministrativo relativo ad una modifica, il responsabile del progetto informa il consulente della natura e della forma di detta modifica. Al più presto, una volta ricevuta tale informazione, il consulente presenta al responsabile del progetto una proposta scritta contenente:
- (a) una descrizione del servizio da attuare o delle misure da adottare e un programma per l'attuazione delle prestazioni;
 - (b) le eventuali modifiche che è necessario apportare al programma di attuazione delle prestazioni o a qualche obbligo contrattuale del consulente e
 - (c) nel caso di contratti basati sugli onorari, le eventuali rettifiche al valore del contratto secondo i seguenti principi:
 - (1) qualora la prestazione presenti carattere simile e sia eseguita in condizioni analoghe a una voce di prezzo indicata nella ripartizione finanziaria, al numero equivalente di giorni lavorativi sono applicate le tariffe ivi contenute;
 - (2) qualora la prestazione presenti carattere diverso o sia eseguita in condizioni diverse, al numero previsto di giorni lavorativi si applicano, per quanto possibile, le tariffe previste nel contratto; in caso contrario, il responsabile del progetto effettuerà una stima equa;
 - (3) se si rende necessaria una modifica per inadempimento o violazione del contratto da parte del consulente, i costi supplementari relativi a tale modifica sono a suo carico.
- 20.5. Dopo aver ricevuto la proposta del consulente, il responsabile del progetto decide al più presto se la modifica debba essere effettuata o meno. In caso affermativo, egli emette un ordine

amministrativo secondo cui la modifica sarà eseguita alle condizioni contenute nella proposta del consulente o modificate dal responsabile del progetto conformemente all'articolo 20.4.

- 20.6. Ricevuto l'ordine amministrativo che richiede la modifica, il consulente procede alla relativa esecuzione ed è a tal fine vincolato dalle presenti Condizioni generali come se detta modifica fosse stata prevista nel contratto.
- 20.7. Per comunicare l'eventuale modifica delle proprie coordinate bancarie, il consulente è tenuto a servirsi del modulo di cui all'allegato VI.
- 20.8. Il presente contratto può essere modificato solo durante il suo periodo di esecuzione. Qualunque modifica al contratto che non sia stata effettuata in forma di ordine amministrativo o di addendum o conformemente all'articolo 7.8 o all'articolo 20.7 è considerata nulla.

ARTICOLO 21. ORARIO DI LAVORO

I giorni e le ore di lavoro del consulente o del personale di quest'ultimo nello Stato beneficiario sono fissati in base alle leggi, ai regolamenti e alle consuetudini dello Stato beneficiario, nonché alle esigenze dei servizi.

ARTICOLO 22. DIRITTO ALLE FERIE

- 22.1. Con riferimento ai contratti basati sugli onorari, le ferie annuali di cui fruire durante il periodo di attuazione delle prestazioni devono essere ogni volta approvate dal responsabile del progetto.
- 22.2. Per quanto riguarda i contratti basati sugli onorari, si considera che le tariffe tengano conto delle ferie annuali del personale del consulente, di durata fino a 2 mesi, durante il periodo di attuazione delle prestazioni. Pertanto, i giorni di ferie non sono considerati come giorni lavorativi.
- 22.3. Il consulente è pagato esclusivamente per i giorni effettivamente lavorati. I costi inerenti a congedi per malattia o a permessi occasionali sono a carico del consulente. Il consulente informa il responsabile del progetto dell'eventuale incidenza di tali congedi o permessi sul periodo di attuazione delle prestazioni.

ARTICOLO 23. INFORMAZIONI

Il consulente fornisce al responsabile del progetto o a chiunque autorizzato dall'amministrazione aggiudicatrice, dalla Commissione europea o dalla Corte dei conti europea le informazioni relative ai servizi e al progetto che il responsabile del progetto può richiederli in qualsiasi momento.

ARTICOLO 24. REGISTRAZIONI

- 24.1. Il consulente registra e contabilizza in modo accurato e sistematico i servizi nella forma e con le informazioni sufficienti per dimostrare con precisione che il numero di giorni lavorativi e i costi accessori effettivi indicati nella fattura o nelle fatture del consulente sono stati regolarmente spesi e sostenuti per l'esecuzione dei servizi.
- 24.2. Per quanto riguarda i contratti basati sugli onorari, il consulente è tenuto a conservare i fogli di presenza in cui sono registrati i giorni o le ore di lavoro del suo personale. Tali fogli di presenza devono essere approvati mensilmente dal responsabile del progetto o da chiunque autorizzato dall'amministrazione aggiudicatrice o direttamente da quest'ultima. Gli importi fatturati dal consulente devono corrispondere ai fogli di presenza. È possibile includere tra i giorni o tra le ore registrate nei suddetti fogli di presenza, a seconda del caso, il tempo esclusivamente e necessariamente trascorso per compiere il tragitto richiesto ai fini del contratto, in base al percorso più diretto. Il tempo che gli esperti dedicano ai viaggi in occasione del trasferimento verso e dallo Stato beneficiario nonché ai viaggi intrapresi in occasione dei congedi non è conteggiato come giorni lavorativi. Un giorno lavorato equivale ad almeno 7 ore lavorate. Per

quanto concerne gli esperti, ai fini della fatturazione, il relativo contributo in termini di tempo va arrotondato al primo numero intero di giorni lavorati.

- 24.3. I registri devono essere conservati per 7 anni dopo l'ultimo pagamento effettuato ai sensi del contratto. Questi documenti comprendono qualsiasi documentazione relativa alle entrate e alle uscite e qualsiasi inventario necessari ai fini del controllo dei documenti giustificativi, compresi i fogli di presenza, i biglietti aerei e di trasporto, le buste paga per le retribuzioni versate agli esperti e le fatture o le ricevute per le spese accessorie. La mancata conservazione dei suddetti documenti costituisce una violazione del contratto e può comportarne la risoluzione.
- 24.4. Il consulente permette al responsabile del progetto o a chiunque autorizzato dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero all'amministrazione aggiudicatrice stessa di esaminare o controllare le registrazioni e i dati contabili relativi ai servizi, nonché di farne copie durante e dopo la fornitura di detti servizi.

ARTICOLO 25. VERIFICHE DEGLI ORGANISMI DELL'UE

- 25.1. Il consulente acconsente a che la Commissione europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti europea controllino, mediante copia e verifica dei documenti o mediante controllo in loco dei documenti originali, l'attuazione del contratto e, se necessario, conducano un audit completo sulla base di pezze giustificative dei conti, dei documenti contabili e di qualsiasi altro documento relativo al finanziamento del progetto. Ai fini di tali verifiche e audit, il consulente garantisce, in qualsiasi ragionevole momento, l'accesso in loco, in particolare ai propri uffici, dati informatici e dati contabili nonché a tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'audit, comprese le informazioni sulle singole retribuzioni delle persone coinvolte nel progetto. Il consulente assicura che le informazioni siano prontamente disponibili al momento dell'audit e che, se richiesto, siano consegnate in un formato appropriato. Tali controlli possono aver luogo fino a 7 anni dopo il pagamento finale.

Il consulente acconsente altresì a che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode esegua controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste nella legislazione dell'UE ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea contro le frodi e altre irregolarità.

- 25.2. A tal fine, il consulente si impegna a fornire accesso adeguato al personale o agli agenti della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea presso i siti e i luoghi di esecuzione del contratto, nonché a consentire l'accesso ai propri sistemi informatici, a tutti i documenti e alle banche dati relativi alla gestione tecnica e finanziaria del progetto e a prendere tutte le misure necessarie ad agevolarne il lavoro. L'accesso accordato agli agenti della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea avviene secondo i principi della riservatezza nei confronti di terzi, fatti salvi i vincoli di diritto pubblico a cui essi sono soggetti. I documenti devono essere facilmente accessibili e archiviati in maniera da agevolarne l'esame. Il consulente è tenuto ad informare l'amministrazione aggiudicatrice della loro precisa ubicazione.
- 25.3. Il contraente garantisce che il diritto della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea di effettuare audit, verifiche e controlli è pienamente applicabile a qualsiasi subappaltatore o a qualsiasi altra parte beneficiaria di fondi provenienti dal bilancio dell'UE o dal FES, alle stesse condizioni e in base alle stesse norme di cui al presente articolo.

ARTICOLO 26. RELAZIONI INTERMEDIE E FINALI

- 26.1. Salvo diversamente previsto nel capitolato d'oneri, il consulente è tenuto a redigere relazioni intermedie e una relazione finale durante il periodo di attuazione delle prestazioni. Tali relazioni constano di due parti: una illustrativa e un'altra finanziaria. Il formato delle relazioni deve essere

quello comunicato dal responsabile del progetto al consulente durante il periodo di attuazione delle prestazioni.

- 26.2. Tutte le fatture devono essere corredate di una relazione intermedia o finale. Tutte le fatture relative a un contratto basato sugli onorari devono altresì essere corredate di una relazione finanziaria aggiornata e della fattura dei costi effettivi della verifica delle spese. La struttura della relazione finanziaria, intermedia o finale, è identica a quella del bilancio approvato nel contratto (allegato V). Tale relazione finanziaria indica almeno le spese del periodo di rendicontazione, le spese cumulative e il saldo disponibile.
- 26.3. Immediatamente prima del termine del periodo di attuazione delle prestazioni, il consulente redige una relazione finale sullo stato di avanzamento alla quale allega, se opportuno, uno studio critico degli eventuali problemi di rilievo emersi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
- 26.4. Tale relazione finale sullo stato di avanzamento è trasmessa al responsabile del progetto non oltre 60 giorni dopo il termine del periodo di attuazione delle prestazioni. Essa non è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice.
- 26.5. Qualora l'appalto sia attuato in fasi, la realizzazione di ciascuna fase formerà l'oggetto di una relazione finale sullo stato di avanzamento a cura del consulente.
- 26.6. Le relazioni intermedia e finale sullo stato di avanzamento sono disciplinate dall'articolo 14.

ARTICOLO 27. APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI E DEI DOCUMENTI

- 27.1. L'approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice delle relazioni e dei documenti redatti e trasmessi dal consulente attesta che essi ottemperano ai termini contrattuali.
- 27.2. L'amministrazione aggiudicatrice, entro 45 giorni dal ricevimento, notifica al consulente la propria decisione in merito ai documenti o alle relazioni trasmesse, motivando l'eventuale decisione di rifiuto degli stessi o la richiesta di apportarvi modifiche. Per la relazione finale sullo stato di avanzamento il termine è prorogato a 60 giorni. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non si esprima riguardo ai documenti o alle relazioni entro il termine ultimo, il consulente può chiederne l'accettazione scritta. Si ritiene che l'amministrazione aggiudicatrice abbia approvato i documenti o le relazioni se non comunica espressamente i suoi commenti al consulente entro 45 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta scritta.
- 27.3. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice approvi una relazione o un documento a condizione che il consulente vi apporti modifiche, essa fissa un periodo di tempo entro cui procedere alle modifiche richieste.
- 27.4. Se la relazione finale sullo stato di avanzamento non è approvata, viene automaticamente attivata la procedura di composizione delle controversie.
- 27.5. Qualora l'appalto sia attuato in fasi, la realizzazione di ciascuna fase è subordinata all'approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, della fase precedente, salvo nel caso in cui le fasi siano eseguite contemporaneamente.

PAGAMENTI E RECUPERO CREDITI

ARTICOLO 28. VERIFICA DELLE SPESE

- 28.1. Non è prevista la preparazione di una relazione sulla verifica delle spese per i contratti con compenso forfetario.

- 28.2. Prima che vengano effettuati i pagamenti relativi ai contratti basati sugli onorari, un revisore esterno - la cui identità è comunicata dal consulente ai sensi dell'articolo 7.8 - che rispetti le condizioni specifiche indicate nel capitolato d'oneri con riferimento alla verifica delle spese, è tenuto ad esaminare e verificare le fatture e i rendiconti finanziari che il consulente invia all'amministrazione aggiudicatrice.
- 28.3. Il revisore deve accertarsi che sia dimostrato in maniera pertinente, sufficiente e attendibile che:
- (a) gli esperti impiegati dal consulente per il presente appalto abbiano lavorato secondo le indicazioni contenute nel contratto stesso (come confermato da prove di terzi indipendenti, ove possibile) per il numero di giorni indicato nelle fatture del consulente e nelle tabelle di rendicontazione finanziaria allegate alle relazioni intermedie sullo stato di avanzamento, e
 - (b) le spese accessorie dichiarate siano state effettivamente e necessariamente sostenute dal consulente in base alle condizioni di cui al capitolato d'oneri del contratto.
 - (c) In base alla sua verifica, il revisore presenta al consulente una relazione sulla verifica delle spese secondo il modello di cui all'allegato VII.
- 28.4. Il consulente concede al revisore ogni diritto di accesso di cui all'articolo 25.
- 28.5. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere che il revisore sia sostituito, qualora considerazioni di cui non era a conoscenza al momento della firma del contratto mettano in dubbio l'indipendenza o gli standard professionali di tale revisore.

ARTICOLO 29. PAGAMENTO E INTERESSI SUL RITARDATO PAGAMENTO

- 29.1. I pagamenti sono effettuati in base a una delle due opzioni che seguono, come specificato all'articolo 3 delle Condizioni particolari.

Opzione 1 : Contratto basato sugli onorari

L'amministrazione aggiudicatrice effettua i pagamenti al consulente con le seguenti modalità:

1. il pagamento di un prefinanziamento, se richiesto dal consulente, pari all'importo richiesto non superiore all'ammontare massimo indicato di seguito, entro 45 giorni dal ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice del contratto firmato da entrambe le parti, di una richiesta di pagamento e di una garanzia finanziaria come specificato all'articolo 30; il prefinanziamento è al massimo pari al 40% dell'importo complessivo dell'appalto se il periodo di attuazione delle prestazioni è pari o inferiore a 12 mesi, al massimo pari al 30% dell'importo complessivo dell'appalto se il periodo di attuazione delle prestazioni è compreso tra 12 e 24 mesi e al massimo pari al 20% dell'importo complessivo dell'appalto se il periodo anzidetto è di almeno 24 mesi;
2. eventuali pagamenti intermedi semestrali come indicato all'articolo 7.2 delle Condizioni particolari, entro 45 giorni dall'approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento e di una relazione sulla verifica delle spese accompagnata da una fattura, conformemente all'articolo 27. L'importo di tali pagamenti intermedi deve essere pari ai costi sostenuti in base alla relazione sulla verifica delle spese. Una volta pagato l'80% dell'importo dell'appalto (prefinanziamento e pagamenti intermedi) e prima che vengano effettuati nuovi pagamenti, le somme dovute al consulente vengono detratte dall'importo versato come prefinanziamento finché questo non sia completamente rimborsato;
3. l'importo del pagamento delle fatture non deve superare il 90% del valore massimo dell'appalto indicato all'articolo 3 delle Condizioni particolari, essendo il 10% l'importo minimo del pagamento del saldo finale;
4. il pagamento del saldo del valore finale del contratto dopo la verifica, fatto salvo il valore massimo dell'appalto stabilito all'articolo 3 delle Condizioni particolari, previa deduzione degli importi già

versati, entro 45 giorni dal ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di una fattura corredata della relazione finale sullo stato di avanzamento e di una relazione finale sulla verifica delle spese, fatta salva l'approvazione di tali relazioni ai sensi dell'articolo 27.

Opzione 2: Contratto con compenso forfetario

L'amministrazione aggiudicatrice effettua i pagamenti al consulente con le seguenti modalità:

1. il pagamento di un prefinanziamento fino al 60% del valore dell'appalto di cui all'articolo 3 delle Condizioni particolari entro 45 giorni dal ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice del contratto firmato da entrambe le parti e di una garanzia finanziaria, come specificato all'articolo 30;
 2. il pagamento del saldo del prezzo del contratto di cui all'articolo 3 delle Condizioni particolari entro 45 giorni dal ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di una fattura finale a cui è allegata la relazione finale sullo stato di avanzamento, fatta salva l'approvazione di detta relazione ai sensi dell'articolo 27.
- 29.2. La scadenza del termine ultimo di pagamento di 45 giorni di calendario di cui all'articolo 29.1 corrisponde al giorno dell'addebito sul conto dell'amministrazione aggiudicatrice. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 36.3, l'amministrazione aggiudicatrice può interrompere la decorrenza di questo termine per qualsiasi parte dell'importo fatturato contestato dal responsabile del progetto comunicando al consulente che quella parte di fattura è inammissibile perché la somma in questione non è dovuta o perché la relativa relazione non può essere approvata e l'amministrazione aggiudicatrice ritiene necessario effettuare ulteriori controlli. In tali circostanze l'amministrazione aggiudicatrice non deve trattenere senza motivo le parti non controverse dell'importo fatturato, ma può chiedere chiarimenti, modifiche o ulteriori informazioni, che devono essere presentate entro 30 giorni dalla richiesta. Il calcolo dei termini di pagamento riprende a decorrere dalla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice riceve una fattura correttamente redatta.
- 29.3. Scaduto il termine di cui sopra ed entro due mesi dalla ricezione di un pagamento tardivo, il consulente - salvo che sia una pubblica amministrazione o un ente pubblico di uno Stato membro dell'Unione europea - può chiedere gli interessi di mora:
- al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i pagamenti sono in euro,
 - al tasso di sconto applicato dalla banca centrale dello Stato beneficiario se i pagamenti sono nella moneta di quello Stato,
- il primo giorno del mese di scadenza, più sette punti percentuali. Gli interessi si calcolano sul periodo che intercorre tra la scadenza del termine ultimo per il pagamento e la data di addebito sul conto dell'amministrazione aggiudicatrice. In deroga a quanto sopra, se gli interessi calcolati conformemente alla presente disposizione sono pari o inferiori a 200 EUR, essi vengono versati al consulente solo se la richiesta è presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.
- 29.4. I pagamenti cui è tenuta l'amministrazione aggiudicatrice sono effettuati sul conto corrente comunicato dal consulente ai sensi dell'articolo 7.8.
- 29.5. L'amministrazione aggiudicatrice effettua i pagamenti in euro o nella moneta nazionale, ai sensi dell'articolo 7.1 delle Condizioni particolari. Qualora il pagamento sia in euro, ai fini dell'accantonamento per le spese accessorie, le spese effettive sono convertite in euro al tasso di cambio pubblicato nella banca dati Infor-Euro il primo giorno lavorativo del mese di datazione della fattura. Se il pagamento è in moneta nazionale, l'importo deve essere convertito nella moneta

nazionale al tasso di cambio pubblicato nella banca dati Infor-Euro il primo giorno lavorativo del mese in cui è effettuato il pagamento.

- 29.6. Riguardo ai contratti basati sugli onorari, alle fatture devono essere allegate copie o estratti dei corrispondenti fogli di presenza approvati di cui all'articolo 24.2 per verificare l'importo fatturato relativo al contributo degli esperti in termini di tempo. Un giorno lavorato equivale ad almeno 7 ore lavorate. Per quanto concerne gli esperti, ai fini della fatturazione, il relativo contributo in termini di tempo va arrotondato al primo numero intero di giorni lavorati.
- 29.7. Il pagamento del saldo finale è subordinato all'adempimento da parte del consulente di tutti gli obblighi relativi all'attuazione di tutte le fasi o le parti dei servizi e all'approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, della fase o della parte finale dei servizi stessi. Il pagamento del saldo viene effettuato solo dopo che la relazione finale sullo stato di avanzamento e il conto finale, come tali dichiarati, siano stati presentati dal consulente e approvati dall'amministrazione aggiudicatrice.
- 29.8. L'amministrazione aggiudicatrice può, previa comunicazione scritta al consulente, sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti dovuti al consulente ai sensi del contratto qualora si verifichi e perduri una delle seguenti situazioni:
- (a) il consulente non attua le prestazioni;
 - (b) qualsiasi altra condizione di cui il consulente sia responsabile ai sensi del contratto e che, ad avviso dell'amministrazione aggiudicatrice, comprometta o rischi di compromettere il buon esito del progetto o del contratto.
- 29.9. Tutti i pagamenti effettuati dall'amministrazione aggiudicatrice sul conto bancario indicato nel contratto avranno effetto liberatorio.

Gli obblighi di pagamento della Commissione europea ai sensi del contratto cessano al più tardi 18 mesi dopo il termine del periodo di attuazione delle prestazioni, salvo che il contratto sia risolto secondo l'articolo 36.1 delle Condizioni generali.

ARTICOLO 30. GARANZIA FINANZIARIA

- 30.1. Se il versamento del prefinanziamento di cui all'articolo 7.2 delle Condizioni particolari supera l'importo di 150 000 EUR o nel caso in cui non siano stati forniti documenti giustificativi per la procedura di selezione, il consulente deve fornire una garanzia finanziaria per l'intero importo del prefinanziamento. La garanzia finanziaria, che deve essere approvata dall'amministrazione aggiudicatrice, viene prestata nel formato specificato nel contratto e può essere costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno certificato, cauzione prestata da una società di assicurazione e/o di garanzia, lettera di credito irrevocabile oppure deposito in contanti presso l'amministrazione aggiudicatrice. Tale garanzia finanziaria deve rimanere valida fino al relativo svincolo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 30.5 o dell'articolo 30.6, a seconda del caso. Se il contraente è un ente pubblico, è possibile che, sulla base di una valutazione del rischio, si deroghi all'obbligo di garanzia finanziaria.
- 30.2. La garanzia finanziaria è fornita sulla carta intestata dell'istituzione finanziaria secondo il modello riportato nell'allegato VI.
- 30.3. Se la garanzia finanziaria cessa di essere valida e il consulente non la ricostituisce, l'amministrazione aggiudicatrice può effettuare una trattenuta sui pagamenti futuri dovuti al consulente ai sensi del contratto fino all'importo totale dei pagamenti già effettuati oppure può risolvere il contratto se ritiene che tale trattenuta non sia possibile.

- 30.4. In caso di risoluzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, la garanzia finanziaria può essere immediatamente escussa per rimborsare il saldo di quanto ancora dovuto dal consulente all'amministrazione aggiudicatrice, senza che il garante possa differirne il pagamento né sollevare obiezioni per qualsiasi motivo.
- 30.5. Riguardo ai contratti basati sugli onorari, qualunque garanzia finanziaria viene svincolata dopo che il prefinanziamento è stato rimborsato conformemente all'articolo 29.1.
- 30.6. Per quanto concerne i contratti con compenso forfetario, la garanzia finanziaria deve rimanere valida fino all'effettuazione dell'ultimo pagamento.

ARTICOLO 31. RECUPERO DEI CREDITI DAL CONSULENTE

- 31.1. Il consulente si impegna a restituire all'amministrazione aggiudicatrice eventuali importi pagati in eccesso rispetto all'importo finale dovuto prima del termine ultimo indicato nella nota di addebito, che è di 45 giorni dall'emissione della stessa.
- 31.2. Qualora il consulente non effettui il rimborso entro il termine ultimo di cui sopra, l'amministrazione aggiudicatrice può aumentare gli importi dovuti degli interessi:
- (a) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i pagamenti sono in euro,
 - (b) al tasso di sconto applicato dalla banca centrale dello Stato beneficiario se i pagamenti sono nella moneta di quello Stato,
- il primo giorno del mese di scadenza, più sette punti percentuali. Gli interessi di mora si calcolano sul periodo che intercorre tra la data del termine ultimo fissato per il pagamento e la data di addebito effettivo sul conto del consulente. Eventuali pagamenti parziali sono imputati in primo luogo agli interessi di mora così stabiliti.
- 31.3. Gli importi da restituire all'amministrazione aggiudicatrice possono essere compensati mediante qualsiasi importo dovuto al consulente. Ciò non pregiudica il diritto del consulente e dell'amministrazione aggiudicatrice di concordare il pagamento a rate.
- 31.4. Le spese bancarie sostenute per il rimborso degli importi dovuti all'amministrazione aggiudicatrice sono interamente a carico del consulente.
- 31.5. Ove necessario, l'Unione europea può, in qualità di donatore, surrogarsi all'amministrazione aggiudicatrice.

ARTICOLO 32. REVISIONE DEI PREZZI

Salvo disposizioni contrarie delle Condizioni particolari, il compenso forfetario dei contratti con tale tipo di compenso e le tariffe dei contratti basati sugli onorari non sono rivedibili.

ARTICOLO 33. PAGAMENTO A FAVORE DI TERZI

- 33.1. Tutti gli ordini di pagamento a favore di terzi possono essere eseguiti solo in seguito a una cessione effettuata a norma dell'articolo 3.
- 33.2. La responsabilità della comunicazione dei beneficiari della cessione incombe al solo consulente.
- 33.3. In caso di pignoramento giuridicamente vincolante della proprietà del consulente che riguardi pagamenti dovutigli ai sensi del contratto, fatto salvo il termine ultimo stabilito all'articolo 29,

per riprendere i pagamenti al consulente l'amministrazione aggiudicatrice dispone di un termine di 60 giorni a decorrere dalla data in cui viene informata della definitiva rimozione dell'ostacolo al pagamento.

VIOLAZIONE, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 34. VIOLAZIONE DEL CONTRATTO

- 34.1. Le parti violano il contratto se non ottemperano a uno degli obblighi previsti dallo stesso.
- 34.2. In caso di violazione del contratto, la parte lesa ha diritto ai seguenti rimedi:
- (a) risarcimento dei danni; e/o
 - (b) risoluzione del contratto.
- 34.3. Il risarcimento può constare in:
- (a) un indennizzo; oppure
 - (b) una penale.
- 34.4. In qualsiasi caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia diritto a un risarcimento, essa può detrarre la somma corrispondente dagli importi dovuti al consulente oppure può avvalersi dell'opportuna garanzia.
- 34.5. L'amministrazione aggiudicatrice ha diritto al risarcimento di qualsiasi danno rivelatosi dopo il completamento del contratto ai sensi della legge che regola il contratto stesso.

ARTICOLO 35. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

- 35.1. Qualora la procedura di aggiudicazione o l'esecuzione del contratto siano viziate da errori sostanziali, irregolarità oppure da frode sospetta o accertata, l'amministrazione aggiudicatrice sospende i pagamenti e/o l'esecuzione del contratto.
- 35.2. Nel caso in cui tali errori, irregolarità o frodi siano imputabili al consulente, l'amministrazione aggiudicatrice può inoltre rifiutare di effettuare pagamenti o può recuperare somme di denaro già versate, in proporzione alla gravità degli errori, delle irregolarità o della frode. L'amministrazione aggiudicatrice può altresì sospendere i pagamenti nei casi in cui vi siano errori, irregolarità o casi di frode sospetti o manifesti commessi dal consulente nell'attuazione di un altro contratto finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea o dal FES, i quali potrebbero influire sull'esecuzione del presente contratto.
- 35.3. L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere l'attuazione dell'appalto se ritiene che la sospensione sia nell'interesse del progetto.

ARTICOLO 36. RISOLUZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

- 36.1. Il presente contratto è automaticamente risolto se da esso non è scaturito alcun pagamento nei tre anni successivi alla firma di entrambe le parti.
- 36.2. La risoluzione non pregiudica ogni altro diritto o potere dell'amministrazione aggiudicatrice e del consulente derivanti dal contratto.

36.3. Oltre ai motivi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni generali, l'amministrazione aggiudicatrice, con preavviso di 7 giorni al consulente, può risolvere il contratto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- (a) il consulente sia sostanzialmente inadempiente con riferimento ai propri obblighi di cui al presente contratto;
- (b) il consulente non si conformi entro un ragionevole lasso di tempo alla richiesta del responsabile del progetto di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettano gravemente la corretta e puntuale prestazione dei servizi;
- (c) il consulente rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini amministrativi emessi dal responsabile del progetto;
- (d) il consulente ceda il contratto o lo subappalti senza l'autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice;
- (e) il consulente sia in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione giudiziaria, abbia stipulato un accordo con i creditori, abbia interrotto la propria attività, formi l'oggetto di una procedura che riguarda tali questioni o si trovi in qualsiasi analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi o normative nazionali;
- (f) nei confronti del consulente sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato attinente alla sua condotta professionale;
- (g) il consulente, in ambito professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
- (h) nei confronti del consulente sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o per ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'UE;
- (i) il consulente, a seguito di un'altra procedura di appalto o della concessione di una sovvenzione finanziata dal bilancio dell'UE, sia stato dichiarato gravemente inadempiente per inosservanza dei propri obblighi contrattuali;
- (j) intervenga una modifica organizzativa che comporti un mutamento nella personalità giuridica, nella natura o nel controllo del consulente, a meno che tale modifica sia registrata in un addendum del contratto;
- (k) si verifichi qualsiasi altra incapacità giuridica che impedisca l'attuazione del contratto;
- (l) il consulente non fornisca la garanzia o l'assicurazione richieste o la persona che fornisce la garanzia o assicurazione richiesta dal presente contratto non sia in grado di rispettare i propri impegni;
- (m) dopo l'aggiudicazione del contratto, la procedura di aggiudicazione dell'appalto o l'esecuzione del contratto dimostrino di essere stati oggetto di errori sostanziali, di irregolarità o di frode.

Prima o invece di risolvere il contratto secondo quanto stabilito dal presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può sospendere i pagamenti in via precauzionale, senza darne preavviso.

36.4. L'amministrazione aggiudicatrice può in seguito completare personalmente i servizi o concludere altri contratti con terzi a spese del consulente. La responsabilità del contraente per qualunque ritardo nel completamento cessa immediatamente con la risoluzione del contratto da parte

dell'amministrazione aggiudicatrice ma rimangono impregiudicate eventuali responsabilità precedenti assunte ai sensi del contratto stesso.

- 36.5. Alla risoluzione del contratto o dopo averne ricevuto comunicazione, il consulente prende immediatamente gli opportuni provvedimenti per concludere prontamente e correttamente i servizi, riducendo le spese al minimo.
- 36.6. Al più presto dopo la risoluzione, il responsabile del progetto certifica il valore dei servizi e tutti gli importi dovuti al consulente alla data della risoluzione.
- 36.7. L'amministrazione aggiudicatrice non è obbligata a effettuare ulteriori pagamenti al consulente fintantoché i servizi non saranno ultimati, dopo di che essa ha il diritto di ottenere da quest'ultimo il rimborso delle eventuali spese supplementari derivanti dal completamento dei servizi, oppure versa l'eventuale saldo dovuto al consulente.
- 36.8. La risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice non pregiudica gli altri rimedi previsti dal contratto stesso che conferiscono all'amministrazione aggiudicatrice il diritto di recuperare le perdite eventualmente subite fino al valore dei servizi che non sono stati completati in maniera soddisfacente, tranne se altrimenti stabilito nelle Condizioni particolari.
- 36.9. L'amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi momento e con un preavviso di sette giorni al consulente, può risolvere il contratto oltre a quanto già previsto all'articolo 36.3.
- 36.10. Qualora la risoluzione non sia la conseguenza di un atto o di un'omissione del consulente, di un caso di forza maggiore o di altre circostanze che sfuggono al controllo dell'amministrazione aggiudicatrice, il consulente può chiedere il risarcimento per le perdite subite, oltre agli importi che gli sono dovuti per le attività già svolte.

ARTICOLO 37. RISOLUZIONE DA PARTE DEL CONSULENTE

- 37.1. Il consulente, con un preavviso di 14 giorni all'amministrazione aggiudicatrice, può risolvere il contratto se l'amministrazione aggiudicatrice:
 - (a) non versa al contraente gli importi dovuti a titolo di un certificato rilasciato dal responsabile del progetto dopo la scadenza del termine ultimo di cui all'articolo 29; oppure
 - (b) persiste nel non ottemperare ai propri obblighi contrattuali dopo ripetuti solleciti; oppure
 - (c) sospende la prestazione dei servizi o di parte di essi per oltre 90 giorni, per motivi non specificati nel contratto o non imputabili al consulente.
- 37.2. Tale risoluzione lascia impregiudicato ogni altro diritto dell'amministrazione aggiudicatrice o del consulente ai sensi del contratto.
- 37.3. In caso di risoluzione per uno dei motivi sopraindicati, l'amministrazione aggiudicatrice indennizza il consulente per le perdite o per i danni da quest'ultimo eventualmente subiti. L'ammontare di tale ulteriore pagamento non può superare l'importo indicato all'articolo 3 delle Condizioni particolari.

ARTICOLO 38. FORZA MAGGIORE

- 38.1. Nessuna parte è considerata inadempiente ai propri obblighi contrattuali qualora l'adempimento di tali obblighi sia impedito da casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di comunicazione dell'aggiudicazione o la data di efficacia del contratto.

- 38.2. Ai fini del presente articolo, per "forza maggiore" si intendono le calamità naturali, gli scioperi, le serrate o altre vertenze di lavoro, gli atti terroristici, le guerre anche non dichiarate, i blocchi, le insurrezioni, i disordini, le epidemie, gli smottamenti, i terremoti, le tempeste, i fulmini, le inondazioni, le interruzioni di strade o ferrovie per erosione dovuta alle acque, le perturbazioni dell'ordine pubblico, le esplosioni e altri simili eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere superati con la dovuta diligenza.
- 38.3. La parte colpita da un evento di forza maggiore adotta tutte le misure ragionevoli per far venire meno la propria incapacità di adempiere gli obblighi contrattuali con un ritardo minimo.
- 38.4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 e all'articolo 35, il consulente non è tenuto a versare penali né a rispondere della risoluzione per inadempimento, se e nella misura in cui il ritardo nell'attuazione delle prestazioni o altre inadempienze ai propri obblighi contrattuali siano dovuti a forza maggiore. Analogamente, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29 e all'articolo 37, l'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a versare interessi per ritardi nei pagamenti, per la mancata attuazione dei servizi o per la risoluzione del contratto da parte del consulente per inadempienza, se e nella misura in cui i ritardi o altre inadempienze agli obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice siano dovuti a forza maggiore.
- 38.5. Qualora una delle parti ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore che rischi di compromettere l'adempimento dei suoi obblighi, essa ne dà tempestiva comunicazione all'altra parte, fornendo informazioni circa la natura, la durata prevedibile e i probabili effetti di tale situazione. Salvo istruzioni scritte contrarie del responsabile del progetto, il consulente continua ad adempiere ai propri obblighi contrattuali nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile e impiega ogni ragionevole mezzo alternativo per far fronte agli obblighi che la situazione di forza maggiore non gli impedisce di adempiere. Il consulente impiega tali mezzi alternativi soltanto se ha ricevuto istruzioni in tal senso dal responsabile del progetto.
- 38.6. Riguardo ai contratti basati sugli onorari, qualora il consulente sostenga ulteriori spese per uniformarsi alle istruzioni del responsabile del progetto o nell'impiego di mezzi alternativi ai sensi dell'articolo 38.5, il relativo importo è attestato dal responsabile del progetto, ma è soggetto al valore massimo del contratto.
- 38.7. Qualora si sia verificata una situazione di forza maggiore ed essa perduri per un periodo di 180 giorni, indipendentemente da eventuali proroghe dei termini di attuazione del contratto eventualmente ottenute dal contraente a tale titolo, entrambe le parti hanno il diritto di risolvere il contratto con un preavviso di 30 giorni da notificare all'altra parte. Qualora, alla scadenza del termine di 30 giorni, la situazione di forza maggiore persista, il contratto viene risolto e, ai sensi della legge che disciplina il contratto, le parti sono liberate dall'obbligo dell'ulteriore esecuzione di quest'ultimo.

ARTICOLO 39. DECESSO

- 39.1. Qualora il consulente sia una persona fisica, il contratto è automaticamente risolto in caso di decesso della medesima. L'amministrazione aggiudicatrice, tuttavia, esamina l'eventuale proposta degli eredi o degli aventi diritto se questi esprimono la propria intenzione di continuare l'esecuzione dell'appalto entro 15 giorni dalla data del decesso. La decisione dell'amministrazione aggiudicatrice è comunicata ai soggetti interessati entro 30 giorni dal ricevimento di tale proposta.
- 39.2. Qualora siano più persone fisiche a svolgere le funzioni di consulente, nel caso di decesso di una o più di loro, le parti redigono, di comune accordo, una relazione sullo stato di avanzamento dei servizi e l'amministrazione aggiudicatrice decide sull'opportunità di risolvere il contratto o di continuare l'esecuzione dell'appalto secondo l'impegno assunto dai superstiti ed eventualmente dagli eredi o dagli aventi diritto, a seconda del caso, entro 15 giorni dalla data del decesso. La

decisione dell'amministrazione aggiudicatrice è comunicata ai soggetti interessati entro 30 giorni dal ricevimento di tale proposta.

- 39.3. Tali persone sono responsabili in solido della corretta esecuzione dell'appalto allo stesso titolo del consulente. La prosecuzione del contratto è soggetta alle norme relative alla costituzione di qualsiasi forma di garanzia prevista dal contratto.

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 40. COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 40.1. Le parti compiono ogni sforzo per comporre amichevolmente eventuali controversie relative al contratto che possono sorgere tra loro.
- 40.2. Una volta sorta la controversia, una parte ne dà comunicazione scritta all'altra parte, illustrando la propria posizione al riguardo e la soluzione che essa auspica e chiedendo una composizione amichevole. L'altra parte è tenuta a rispondere a tale richiesta entro 30 giorni, dichiarando la propria posizione al riguardo. Salvo diversamente concordato dalle parti, il termine massimo fissato per raggiungere una composizione amichevole è di 120 giorni dalla data della comunicazione con la quale è stata richiesta tale procedura. La procedura di composizione amichevole si ritiene fallita qualora una delle parti non concordi con la richiesta dell'altra in tal senso o essa non risponda a tale richiesta nel termine previsto ovvero, ancora, non si arrivi ad alcuna composizione amichevole entro il termine massimo.
- 40.3. In assenza di composizione amichevole, una delle parti può trasmettere all'altra per iscritto la richiesta di una composizione mediante conciliazione di terzi. La Commissione europea, nell'eventualità in cui non sia una delle parti del contratto, può accettare di intervenire in veste di conciliatore. L'altra parte è tenuta a rispondere alla richiesta di conciliazione entro 30 giorni. Salvo diversamente concordato dalle parti, il termine massimo fissato per ottenere una composizione mediante conciliazione è di 120 giorni dalla data della comunicazione con la quale è stata richiesta tale procedura. La procedura di composizione mediante conciliazione si ritiene fallita qualora una delle parti non concordi con la richiesta dell'altra in tal senso o non risponda a tale richiesta nel termine previsto ovvero, ancora, non si arrivi ad alcuna composizione mediante conciliazione entro il termine massimo.
- 40.4. In caso di insuccesso della procedura di composizione amichevole e, se richiesta, della procedura di composizione mediante conciliazione, ciascuna delle parti può chiedere che sulla controversia decida un giudice o un organismo arbitrale nazionale, come indicato all'articolo 11 delle Condizioni particolari.